

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2188

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore LOCATELLI

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 25 settembre 1951 (Stampato n. 1576)

Sospensione del diritto di voto agli elettori ricoverati negli Istituti psichiatrici

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
25 settembre 1951*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il diritto di voto è sospeso per i ricoverati negli Istituti psichiatrici dalla data del decreto del Tribunale, che autorizza in via definitiva la loro ammissione negli Istituti suddetti a' termini dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e fino alla data del decreto col quale il Presidente del Tribunale autorizzi a' sensi dell'articolo 3 successivo, il loro licenziamento degli Istituti medesimi.

ART. 2.

La Cancelleria del Tribunale dà comunicazione al Comune di residenza dell'interessato del decreto di autorizzazione alla ammissione in via definitiva nell'Istituto psichiatrico, nonché di quello di autorizzazione al licenziamento dall'Istituto medesimo, ed il Comune, alla data di recezione dei decreti suddetti, provvede, con la procedura prevista dall'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1508, alla relativa cancellazione dalle liste elettorali e, rispettivamente alla reinscrizione nelle liste medesime.